



CLAUDIO NOVARO

ANCHE SE VOI VI CREDETE ASSOLTI... *UN BILANCIO CRITICO DEI PROCESSI BOLZANETO E DIAZ*

Tracciare un bilancio dei due processi di primo grado sui fatti del G8 di Genova è operazione complessa, il cui esito dipende non solo dai criteri di valutazione ma anche dal livello delle aspettative. Pretendere dai processi una puntuale e approfondita ricostruzione dell'intero quadro degli avvenimenti e, nell'ambito di questi ultimi, del ruolo concretamente avuto da tutte le agenzie istituzionali significa caricarli di compiti indebiti, che soltanto in sede di analisi storica potranno essere compiutamente affrontati e definiti. Il processo penale è una delicata «macchina retrospettiva»¹ che non deve cimentarsi in indagini a tutto campo ma puntare esclusivamente all'accertamento delle responsabilità individuali in relazione a specifiche ipotesi di reato. Purtroppo, anche sotto questo profilo il bilancio complessivo non appare incoraggiante, non solo e non tanto per le molte, troppe, assoluzioni.

Sul piano investigativo, l'elemento unificante delle due vicende è stato quello che la procura genovese ha definito un vero e proprio muro di omerità, costruito dalle forze dell'ordine a difesa degli imputati. Pochissimi tra i responsabili materiali delle torture di Bolzaneto e nessuno tra gli autori del massacro della Diaz sono stati identificati, non tanto per le fisiologiche difficoltà di memoria delle persone offese (per il lungo tempo intercorso tra i fatti e i primi accertamenti), ma, soprattutto, a causa del travisamento con caschi e fazzoletti di molti appartenenti alle forze dell'ordine, che non ne consentiva un preciso riconoscimento², e delle modalità utilizzate dai rispettivi corpi di appartenenza per confezionare i dossier per le individuazioni (fotografie formato tessera, spesso risalenti a molti anni addietro) e i ruoli del personale presente sul posto, contenenti rilevanti falsificazioni o omissioni.

La sentenza nel processo Bolzaneto, emessa il 14 luglio 2008, nonostante le numerose assoluzioni ha nella sostanza confermato l'impianto accusatorio

¹ «...che mira a stabilire se qualcosa sia avvenuto e chi l'abbia causato: le parti formulano ipotesi; il giudice accoglie la più probabile, secondo dati canonici, lavorando su uno scibile empirico, chiuso a fantasie divinatorie, estasi intuitive, cabale occultistiche» (Franco Cordero, *Procedura penale*, Giuffrè, 1991, p. 520).

² Il Codice europeo di etica professionale per la polizia, approvato dal Comitato dei ministri del consiglio d'Europa nel settembre 2001, ha suggerito di dotare i partecipanti ad operazioni di ordine pubblico di un elemento segnalativo che ne permetta proprio l'identificazione.

sostenuto dai Pm. Il tribunale, soprattutto attraverso i lunghi e circostanziati racconti delle persone offese (di cui 155 costituiscono parte civile), ha riconosciuto che a Bolzaneto fu ripetutamente violato l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti³.




Purtroppo, in mancanza di uno specifico reato di tortura all'interno dell'ordinamento penale italiano⁴, gli imputati sono stati rinviati a giudizio solamente per reati di non rilevante entità.

Le 30 assoluzioni (su 45 imputati) pronunciate all'esito del dibattimento sono state determinate dall'impossibilità di riferire soggettivamente, a specifici imputati, i comportamenti riscontrati e dalla scelta, assai discutibile, di condannare, tra i dirigenti con compiti di direzione e comando, un unico responsabile, l'ispettore capo Gugliotta della polizia penitenziaria, per aver consentito che venissero realizzate le condotte vessatorie incidenti sulla libertà morale e non solo fisica degli arrestati. Si tratta, in ogni caso, di condanne (tra i cinque mesi e i cinque anni di reclusione) del tutto "virtuali", relative a fattispecie di reato che, proprio a causa della loro modesta qualificazione giuridica, verranno dichiarati estinte per prescrizione (maturata nel frattempo, alla data del 22 gennaio 2009) nel prossimo processo d'appello.

Il processo per i fatti avvenuti nel complesso scolastico della Diaz è, invece, terminato in primo grado, il 13 novembre 2008, con la condanna di 13 imputati e l'assoluzione di altri 16. La maggior parte dei condannati è costituita dagli appartenenti (9 capisquadra e il loro comandante, Canterini) al VII nucleo sperimentale del I reparto mobile di Roma della polizia, speciale squadra antisommossa creata appositamente per il G8, i primi ad entrare nella scuola e tra i principali artefici dell'accaduto. Il tribunale li ha condannati

³ Tali trattamenti sono stati, in particolare, individuati in: insulti e percosse in tutte le parti del corpo, posizione vessatorie che gli arrestati sono stati obbligati ad assumere, spesso per ore, spruzzi di sostanze irritanti nelle celle, minacce (di percosse, di stupro, di morte), costrizione a pronunciare frasi lesive della propria dignità personale e inni al fascismo ed al nazismo, taglio forzato dei capelli, ritardi e umiliazioni per poter accedere ai bagni, tanto da costringere taluno ad urinarsi addosso, ecc. Per una loro esauriente rassegna, e più in generale per un riassunto degli avvenimenti del luglio del 2001 e del successivo svolgimento dei processi, si veda www.processig8.org e www.supportolegale.org.

⁴ Nonostante lo stato italiano avesse ratificato, con la L. 89/1988, la convenzione contro la tortura adottata dall'Assemblea delle Nazioni unite il 10 dicembre 1984.



non in quanto compartecipi materiali del violento e generalizzato pestaggio nei confronti dei 93 arrestati, ma per il mancato intervento e controllo sui propri uomini e a titolo di concorso morale, per aver rafforzato, con il loro omesso intervento, il proposito criminoso degli sconosciuti autori materiali del pestaggio, confermando la loro convinzione di impunità. Anche in questo caso la prescrizione, giunta a scadenza nel gennaio di quest'anno, cancellerà i reati e le successive condanne inflitte. Per quasi tutti gli altri reati in contestazione, di notevole gravità ma di non facile accertamento – dai falsi ideologici (per le falsità riportate sui verbali redatti dopo l'operazione), alla calunnia (per aver incolpato, sapendoli innocenti, i 93 arrestati, simulando, tra l'altro, tracce od elementi materiali di prova a carico delle stesse persone incolpate), fino all'abuso di ufficio, poi riqualificato dalla stessa procura, nelle sue conclusioni, come arresto illegale – vi è stata invece un'assoluzione generalizzata.

Le indagini condotte dalla procura genovese si sono incaricate di demolire gran parte degli assunti contenuti nelle prime ricostruzioni della polizia, consentendo di rivelare il vero volto dell'operazione: prima, un massacro di vaste proporzioni, realizzato con violenza sistematica, ferocia, spirito di vendetta e umiliazione dell'avversario, poi, un clamoroso e vergognoso tentativo di falsificare i fatti e nascondere le prove. La lunga istruttoria dibattimentale ha in larga parte confermato l'impostazione iniziale degli inquirenti nonché i dubbi avanzati sulla ricostruzione dei fatti proposta dalla polizia. Le tante assoluzioni, in particolare di quei dirigenti che avevano coordinato e guidato l'operazione, si spiegano, secondo il tribunale, con la sussistenza di plurimi ma non univoci indizi a carico degli imputati, in ogni caso non sufficienti (in assenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, necessari a reggere il sillogismo indiziario sul piano giudiziario) per pervenire a una pronuncia di penale responsabilità. In realtà, dietro la bandiera garantista più volte innalzata dal tribunale, si intravede l'adozione di criteri di valutazione della prova desueti ed eccessivamente indulgenti nei confronti delle versioni difensive degli imputati.

Emblematico del percorso di valutazione probatoria del tribunale è stato il modo con cui è stato affrontato uno dei segmenti più paradigmatici ed esemplari della vicenda Diaz: il ritrovamento al piano terra della scuola di due bottiglie molotov «in luogo – così si legge nel verbale di arresto – visibile ed accessibile» a tutti gli arrestati, ma, in realtà, introdotte nella scuola da personale della polizia e consegnati proprio ai funzionari di massimo grado presenti, quegli stessi che, nelle prime battute delle indagini, non avevano esitato a mentire, pur di prendere le distanze dal reperto in questione. Il tema di prova su cui hanno dovuto confrontarsi accusa (pubblica e privata) e difesa, è stato quello relativo alla consapevolezza da parte degli stessi funzionari di tale illecita provenienza. I Pm e le parti civili hanno sostenuto la loro colpevolezza non sulla base di un astratto principio di responsabilità in

forza della loro posizione apicale e direttiva ma in riferimento al concreto ruolo svolto nella gestione, sequestro e messa in sicurezza del reperto, curiosamente accompagnato dall'assenza di qualsivoglia interesse investigativo rispetto ai tempi e alle modalità del suo ritrovamento, scarsamente compatibili con le necessità operative del



sequestro e, invece, molto più in sintonia con il loro collocamento clandestino. Il tribunale è stato invece di diverso avviso e, pur consapevole della illogicità e della debolezza della sue conclusioni, ha finito per addossare a due soli imputati (un autista e il suo dirigente di riferimento) la responsabilità dell'operazione.

Come emerge da queste brevi note, non si può che concludere per un bilancio complessivamente negativo dei due processi: per la mancata individuazione dei responsabili materiali di gran parte dei reati commessi, per la difficoltà di ricostruire la catena di comando che quei reati autorizzò o coprì, per le plurime prescrizioni che cancelleranno gran parte delle poche condanne inflitte. In teoria, la loro celebrazione (con il racconto pubblico delle violenze subite, con il contraddittorio diretto con i presunti responsabili⁵) avrebbe potuto di per sé costituire una forma di modesto risarcimento simbolico per le tante persone offese. Nella realtà quasi nessun imputato è comparso in udienza ed ha accettato il confronto con chi lo accusava. Combattuti tra due opposte fedeltà, al loro ruolo istituzionale (che avrebbe imposto una leale collaborazione nella ricostruzione degli eventi e dello specifico ruolo di ciascuno) e alla loro veste di imputati (con il diritto di non collaborare e finanche di mentire) i funzionari rinviati a giudizio hanno unanimemente optato per questa seconda scelta, processualmente legittima. Il dato sconcertante è che, nonostante essi non abbiano esitato in più occasioni a giustificarsi, nascondendosi dietro lo schermo della maldestria organizzativa e

⁵ Esiste ormai ampia letteratura sul tema dell'intreccio tra giustizia, memoria, riconciliazione e ruolo delle vittime, a partire dai lavori curati da Marcello Flores (tra gli altri, *Verità senza vendetta. L'esperienza della commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione*, Manifestolibri, 1999; *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Bruno Mondadori, 2001). Sulla questione si vedano anche David Bidussa, *Dopo l'ultimo testimone*, Einaudi, 2009 e Paul Ricoeur, *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, il Mulino, 2004.



operativa, nessuno è stato sottoposto a procedimento disciplinare e, invece, in molti hanno beneficiato di avanzamenti di carriera in corso di giudizio⁶.

Il futuro si presenta ancora più incerto. La verità giudiziaria è, infatti, una verità performativa⁷, che rende vero ciò che afferma. Le molte assoluzioni nei due processi hanno ridato slancio al “partito”

di chi ritiene che finalmente sia stato restituito l'onore alla polizia, ingiustamente messa sotto attacco da parte della magistratura. Si tratta, ovviamente, di affermazioni infondate, fatte senza che ci si prendesse la briga di confrontarle con quanto emerso durante il processo – con i silenzi e le vergognose bugie di molti tra i protagonisti, con i racconti delle vittime, unanimemente ritenuti affidabili e attendibili dai giudici – e senza comprendere come la verità processuale non sia immediatamente sovrapponibile a quella storica. Diversi sono gli statuti epistemologici delle rispettive discipline, diversi gli strumenti di lavoro: la conoscenza giudiziaria è una conoscenza debole, congetturale, di natura probabilistica, normativamente regolata, basata cioè su specifiche regole processuali di acquisizione e valutazione delle prove raccolte, che non consentono, ad esempio, di utilizzare a fini decisori tutto il materiale probatorio emerso nel corso delle indagini⁸.

Il rischio che si corre è che, invece, a partire dalle molte assoluzioni, si costruisca un luogo comune, una vulgata mediatica che finisca per edulcorare e minimizzare l'accaduto, per ricondurre quella vera e propria rottura del patto sociale tra istituzioni e cittadini, che una giovane generazione da poco affacciata alla politica ha dovuto sperimentare sulla propria pelle nelle giornate genovesi, all'azione incontrollata di pochi operatori di polizia.

⁶ Per una completa disamina di tali promozioni si veda il sito www.veritaggiustizia.it.

⁷ Nell'accezione usata nella teoria degli atti linguistici da John L. Austin, *Come fare cose con le parole*, Marietti, 1987.

⁸ Precise norme processuali, ad esempio, hanno impedito che le prime dichiarazioni fatte da alcuni protagonisti sentiti come testimoni, e solo successivamente indagati, potessero essere recuperate a giudizio, al pari di quelle rese in indagini, nel corso degli interrogatori, dagli imputati che, a fronte della loro scelta di non sottoporsi all'esame dibattimentale, sono state utilizzate solo nei confronti di chi le aveva effettuate, in mancanza del consenso, che non è stato dato, degli altri coimputati.